



UNIONE TERRE DEL TARTUFO

Grazzano Badoglio - Moncalvo - Odalengo Piccolo - Penango

**REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE
UNICA DI COMMITTENZA**

Approvato con deliberazione C.U. n. 11 in data 29 aprile 2022

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell'art.37, comma 4, lettera b), del D. Lgs. 50/2016, svolte dall'Unione dei Comuni Terre del Tartufo per conto degli enti aderenti all'Unione in merito alla gestione dei procedimenti di acquisto di beni, servizi e lavori di competenza di questi ultimi e stabilisce, ai sensi dello Statuto dell'Unione, le norme fondamentali di organizzazione e funzionamento dell'organismo "Centrale unica di Committenza".
2. La Centrale Unica di Committenza, di seguito, per brevità, anche CUC, ha la sede operativa presso l'Unione dei Comuni Terre del Tartufo, piazza Buronzo n. 2 Moncalvo.
3. Il Presidente dell'Unione nomina con proprio atto il responsabile della CUC, tra il personale Dipendente dell'Unione, ai sensi dell'art.107 del D. Lgs. 267/2000, al quale affidarne la gestione.
4. Alla CUC vengono assegnati i compiti e le funzioni individuati dal presente regolamento e dalla normativa vigente al fine di curare i procedimenti di gara relativi agli appalti pubblici di forniture di beni, servizi e lavori per i quali l'Enti aderenti non possono procedere autonomamente, ai sensi del richiamato art.37 del D. Lgs. 50/2016, con l'esclusione degli affidamenti di cui al successivo articolo 2, comma 9.
5. La CUC avrà piena autonomia organizzativa nello svolgimento dei compiti e funzioni attribuiti dal presente Regolamento e il mandato contenuto in ciascun provvedimento delle stazioni appaltanti aderenti che autorizza l'affidamento del singolo contratto.
6. La Centrale Unica di Committenza è una struttura organizzativa dell'Unione dei Comuni pertanto gli atti da essa adottati sono imputati all'Unione che rimane l'unica diretta responsabile della procedura e legittimata passiva, in via esclusiva, in sede contenziosa.
7. Eventuali controversie da parte di soggetti terzi sotto forma di ricorsi amministrativi o giudiziari inerenti le competenze della CUC definite dall'art. 2 della presente regolamento in merito alla procedura di scelta del contraente saranno gestite direttamente dall'Unione dei Comuni e gli eventuali oneri economici che ne possano derivare sono a carico del predetto Ente.
8. Nell'espletamento delle sue funzioni ed attività la Centrale Unica di Committenza opera nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza, di libera concorrenza e non discriminazione degli operatori economici in conformità alla normativa comunitaria e statale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e agli atti attuativi del codice dei contratti pubblici.

Articolo 2 - Competenze ed attività della Centrale Unica di Committenza

1. La CUC cura l'acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto dell'unione dei comuni e di tutti gli enti aderenti al servizio fornendo un'attività di centralizzazione delle committenze e/o di aggregazione degli acquisiti entro l'ambito operativo conferito con il presente regolamento ed in applicazione delle disposizioni del D. Lgs. 50/2016 nonché delle linee guida emanate da ANAC e dei decreti del Ministeriali attuativi del codice dei contratti pubblici.
2. La CUC provvede all'espletamento della procedura di gara secondo le modalità scelte dalla stazione appaltante (procedura aperta, ristretta, negoziata) ed indica negli atti di gara che agisce per suo conto e che le relative funzioni le sono state conferite dallo statuto e/o dalle convenzioni stipulate e dai singoli atti attuativi delle stazioni appaltanti.
3. La CUC garantisce, nella fase preventiva all'indizione di una procedura di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, una fattiva collaborazione con la stazione appaltante nella verifica dei capitoli d'appalto, limitatamente agli aspetti giuridico - amministrativi, nella scelta del sistema di gara e criterio di aggiudicazione, ai sensi della normativa vigente. I criteri di selezione delle offerte e degli operatori economici devono essere approvati con la determinazione a contrarre, ai sensi degli articoli 32, del D.Lgs. 50/2016 e 192, del D.Lgs. 267/2000.
4. La stazione appaltante indica nella determinazione a contrarre che demanda alla CUC l'espletamento della procedura di gara per l'affidamento del contratto di interesse e dà atto di aver verificato, rispetto al bene o servizio da acquisire, l'assenza di convenzioni attive Consip oppure l'assenza del metaprodotto di riferimento sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) gestito da Consip e/o sulla

piattaforma elettronica di acquisto regionale attiva. La responsabilità dell'acquisizione di un bene o servizio al di fuori degli strumenti obbligatori di acquisto previsti dalla normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica rimane a totale ed esclusivo carico degli enti aderenti.

5. La CUC si attiva dopo l'approvazione del progetto del lavoro o del servizio o della fornitura da acquisire e dopo il ricevimento della determinazione a contrarre da parte della stazione appaltante, corredata dalla documentazione tecnica e amministrativa necessaria per la predisposizione degli atti e adempimenti di propria competenza.

6. La CUC ricevuta la documentazione completa e regolare da parte della stazione appaltante committente, compatibilmente con la predisposizione di altre gare già calendarizzate, secondo l'ordine cronologico di arrivo, predispone gli adempimenti di competenza per l'avvio del procedimento di gara. La CUC non si riterrà responsabile di eventuali ritardi nell'avvio delle procedure di gara in caso di incompletezza e/o irregolarità della documentazione ricevuta. In tal caso il ritardo è addebitato esclusivamente alla stazione appaltante committente.

7. La Centrale Unica di Committenza cura le seguenti attività:

- collaborazione con l'ente aderente per:
 - la corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;
 - stabilire la procedura di gara per la scelta del contraente;
 - la redazione del capitolato speciale;
 - la definizione del criterio di aggiudicazione della gara;
 - la definizione, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
- predisposizione ed approvazione degli atti di gara (bando e disciplinare di gara, lettera invito e relativa modulistica);
- acquisizione del codice identificato di gara (CIG);
- adempimenti relativi alla pubblicità della gara, acquisizione delle certificazioni e documenti inerenti la verifica dei requisiti di partecipazione tramite il sistema AVCPASS o altro sistema che la normativa nazionale in materia dovesse introdurre nell'ordinamento interno;
- cura degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- nomina della Commissione di gara, ai sensi dell'art.77, del D. Lgs. 50/2016, nel caso di aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. I componenti esperti sono scelti tra gli iscritti all'albo nazionale obbligatorio istituito presso ANAC. Nelle more dell'entrata in vigore dell'albo dei commissari i componenti esperti sono di norma individuati all'interno dell'Unione dei Comuni, dei Comuni che la compongono o della stazione appaltante tra dipendenti qualificati nel settore del contratto da affidare e nel rispetto di quanto stabilito nel citato articolo 77. In caso di nomina di commissari esterni il RUP dell'ente committente provvederà ad inserire nel quadro economico dell'appalto da affidare anche la spesa relativa al pagamento del corrispettivo;
- acquisizione e pubblicazione sul sito web dell'Unione dei curriculum dei commissari, nonché ricevimento delle loro dichiarazioni concernenti l'assenza di cause di incompatibilità e/o di conflitto di interesse in relazione al singolo procedimento di affidamento, ai sensi della normativa vigente;
- costituzione del seggio di gara in caso di aggiudicazione in base al criterio del prezzo più basso oppure, in caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quando gli viene affidata la competenza della fase amministrativa relativa alla verifica della regolarità dei plichi

pervenuti e la valutazione della documentazione amministrativa di gara nonché i conseguenti adempimenti. Alla Commissione di gara, di cui all'art.77 del D. Lgs. 50/2016, è affidata la valutazione delle offerte tecniche ed economiche e la relativa attribuzione dei punteggi;

- adempimenti riguardanti gli obblighi di trasparenza, ai sensi dell'art.29, del D.Lgs.50/2016, con la pubblicazione sul sito informatico di tutti gli atti che riguardano la procedura di gara;
- adozione del provvedimento di aggiudicazione, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art.32, del D.Lgs.50/2016;
- comunicazione del provvedimento di aggiudicazione agli operatori economici concorrenti, ex art.79, D. Lgs. 50/2016;
- pubblicazioni obbligatorie ai sensi del D.M. MIT 2 dicembre 2016, pubblicato in G.U. il 25.1.2017 e richiesta di rimborso delle spese sostenute all'impresa aggiudicataria;
- trasmissione delle risultanze della procedura di gara e del provvedimento di aggiudicazione al RUP per l'adozione degli atti di competenza;
- trasmissione alla stazione appaltante dell'esito della verifica sul possesso dei requisiti di partecipazione per l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione e il contestuale impegno di spesa per l'appalto;
- collaborazione con l'ente aderente ai fini della stipulazione del contratto
- cura, anche di propria iniziativa, di ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi di celerità delle procedure, ottimizzazione delle risorse, garanzia di trasparenza;
- cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, con predisposizione degli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio
- altre attività che potranno essere attribuite alla CUC dal codice dei contratti pubblici o da altro atto normativo.

8. La Centrale di Committenza svolge inoltre attività di formazione a aggiornamento delle risorse umane proprie e dei comuni facenti parte dell'Unione, sulla base dei programmi generali di formazione. Viene assicurato verso i comuni, un servizio di aggiornamento sulla normativa mediante invio di comunicazioni, su aspetti di rilevanza nella materia degli appalti.

9. Restano esclusi dalla gestione della CUC:

- gli affidamenti di forniture di beni e servizi che, ai sensi della normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica, debbono obbligatoriamente essere acquisiti tramite convenzioni Consip e/o il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) nonché gli acquisti di determinate categorie merceologiche di beni o servizi, di cui al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 24 dicembre 2015 "Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'art.9, comma 3, del D.L. 66/2014, convertito in legge 23/06/2014", per le quali ANAC rilascia il CIG solo in assenza di iniziative dei soggetti aggregatori qualificati.
- le procedure di gara relative all'acquisizione di forniture di beni e servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00 e di lavori di importo inferiore ad Euro 150.000,00 che, ai sensi del richiamato articolo 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, che restano di competenza dell'Enti aderenti.
- gli affidamenti di lavori con procedimento di somma urgenza e di protezione civile con le procedure di cui all'art.163, del D. Lgs. 50/2016 ed art. 191, comma 3, del D.lgs.267/2000.
- gli appalti esclusi dall'applicazione del D. Lgs. 50/2016 e comunque ogni altro affidamento non disciplinato dal codice dei contratti pubblici.

Articolo 3 - Competenze ed attività dell'Enti aderenti

1. Gli enti aderenti al servizio CUC svolgono le funzioni e adottano gli atti che non siano specificamente attribuiti alla Centrale Unica di Committenza dal presente regolamento nonché dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

2. Sono di competenza degli Enti aderenti le seguenti funzioni:

- attività di programmazione dei lavori, forniture e servizi da appaltare;
- approvazione della progettazione del lavoro, servizio e fornitura e validazione del progetto;

- individuazione e nomina del responsabile unico del procedimento (RUP), ex art.31 del D. Lgs. 50/2016 che collabora con la CUC e svolge il ruolo di referente all'interno della CUC;
- adozione della determinazione a contrarre, ai sensi degli articoli 32, del D. Lgs. 50/2016 e 192 del D. Lgs. 267/2000, con la definizione del valore dell'appalto da porre a base d'asta, l'impegno di spesa per la pubblicità legale della gara e il pagamento del contributo di gara a favore di ANAC;
- acquisizione del codice unico di progetto (CUP);
- redazione dei capitolati d'appalto e schemi di contratto;
- stipula del contratto d'appalto e gestione dell'esecuzione del contratto;
- adempimenti connessi all'esecuzione del contratto ed ai pagamenti.
- comunicazioni obbligatorie ad ANAC dei dati e informazioni relative al singolo contratto affidato;
- eventuali controversie da parte di terzi sotto qualsiasi forma, previa relazione scritta fornita dalla CUC , se attinente alle attività di competenza della stessa;
- ulteriori funzioni non attribuite alla CUC dal presente regolamento nonché quelle stabilite dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Articolo 4 - Organizzazione della Centrale Unica di Committenza

1. L'Unione dei Comuni Terre del Tartufo provvede a mettere a disposizione dell'ufficio della CUC le attrezzature necessarie per le attività assegnate.
2. La gestione della Centrale Unica di Committenza è affidata ad un Responsabile, avente funzioni di cui all'art.107, del D. Lgs. 267/2000. Oltre al responsabile fanno parte dell'ufficio della CUC gli altri dipendenti assegnati.
3. La CUC potrà essere costituita, anche per singola gara, anche dal personale della stazione appaltante interessata, scelto tra dipendenti in possesso di adeguata professionalità in relazione alla tipologia di affidamento per cui si procede.
4. La CUC si avvale della collaborazione tecnica dei RUP dell'ente aderente nominato per le singole procedure d'acquisto.
5. Il personale degli Enti aderenti che opera all'interno della CUC si intende distaccato solo funzionalmente presso l'Unione dei Comuni, ai soli fini gestionali e per l'esecuzione dei procedimenti di gara di interesse, fermo restando l'unitarietà ed unicità del rapporto organico in capo all'ente di appartenenza.
6. L'orario di lavoro dei dipendenti addetti alla CUC sarà funzionale alla sua organizzazione e comunque terrà conto degli orari della stazione appaltante .
7. Ai fini della sicurezza sul lavoro rimane responsabile l'Ente di appartenenza.

Articolo 5 - Conclusione delle procedure - Comunicazioni e rapporti giuridici

1. La Centrale di Committenza provvede alla proposta di aggiudicazione e all'aggiudicazione definitiva ed ai relativi controlli ai fini della verifica dei requisiti richiesti dalla documentazione di gara.
2. Completata la procedura di aggiudicazione ed effettuate le comunicazioni di legge, la Centrale di Committenza comunica all'ente interessato l'aggiudicazione dell'appalto, e rimette i verbali di aggiudicazione e il fascicolo relativo alla singola procedura ai fini dell'acquisizione della documentazione necessaria alla stipula del contratto. In caso di mancata aggiudicazione, per un qualsiasi motivo, la Centrale di Committenza, ne dà tempestiva comunicazione all'ente di riferimento per i provvedimenti conseguenti.
3. Le comunicazioni tra la Centrale di Committenza ed il singolo ente avvengono tramite posta certificata, ovvero posta elettronica. La trasmissione degli atti di gara al singolo comune, avviene mediante PEC ove possibile o plico raccomandato, anche a mano, con modalità atte a garantire l'integrità dello stesso e la data di ricezione.
4. Tra l'adozione del provvedimento di aggiudicazione e la stipula del contratto, laddove emergesse la necessità di intervenire sulla procedura di affidamento, anche con atti di autotutela, la competenza è della Centrale di Committenza.
5. Dopo la stipula del contratto, tutti i rapporti giuridici tra stazione appaltante ed appaltatore sono di

competenza esclusiva del primo, rimanendo la Centrale di Committenza completamente estranea.

6. I singoli enti si impegnano a segnalare alla Centrale, qualunque tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara.

Articolo 6 - Rapporti finanziari

1. L'adesione alla CUC deve comportare, nei limiti della sua funzionalità, il perseguimento di risparmi derivanti principalmente dalle economie di scala.

2. Gli Enti aderenti partecipano alla copertura finanziaria delle spese connesse allo svolgimento delle funzioni e attività dell'ufficio della CUC, secondo quanto riportato al successivo articolo.

3. I rapporti finanziari sono assunti, in luogo e per conto delle stazioni appaltanti, dall'Unione dei Comuni che gestirà direttamente tutte le entrate nonché le spese di gestione necessarie per il funzionamento della CUC.

4. I Comuni costituenti l'Unione si riservano di concordare successivamente in atti attuativi eventuali e ulteriori modalità finanziarie che dovessero ritenersi opportune o necessarie.

Articolo 7 - Risorse - spese di funzionamento

1. Le spese sostenute dal servizio CUC per l'espletamento delle gare affidate dagli Enti aderenti sono a carico di questi ultimi.

2. Gli importi da corrispondere per ogni gara espletata saranno fissati dalla Giunta dell'Unione che dovrà attenersi a criteri di proporzionalità ed equità e determinarli in rapporto al valore dei lavori, forniture o servizi da porre a base di gara, compresi oneri per la sicurezza ed esclusa IVA.

3. Nelle spese di cui sopra non sono previsti i costi per la pubblicità e per i membri delle commissioni nelle gare ad offerta economicamente più vantaggiosa, inclusi, dagli enti aderenti, nei quadri economici di progetto.

4. Le spese di funzionamento della CUC, a titolo esemplificativo, servono a coprire i costi di acquisto e/o manutenzione delle attrezzature informatiche, consulenze, corsi di aggiornamento, ecc.

5. Le risorse finanziarie confluiranno all'Unione trovando collocazione in uno specifico capitolo di entrata del proprio bilancio, così come le spese troveranno l'imputazione in uno specifico capitolo in uscita.

6. Gli Enti aderenti provvedono a impegnare gli oneri a proprio carico in sede di determinazione a contrarre e a liquidare l'importo entro i 30 giorni successivi.

7. Oltre agli oneri di cui ai precedenti paragrafi, per i compiti svolti dal personale della CUC nell'espletamento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, è riconosciuta per ogni gara espletata, la quota parte, dell'incentivo previsto dal comma 2 dell' art. 113 del D. Lgs. 50/16, come stabilita dal vigente Regolamento dell'Unione per la determinazione e ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche. Tali importi dovranno essere versati dagli Enti aderenti a favore dell'Unione dei Comuni, per il successivo compenso ai propri dipendenti che collaboreranno al funzionamento della CUC.

Articolo 8 - Risoluzione delle controversie

1. La definizione di ogni controversia inerente l'interpretazione e l'esecuzione del presente regolamento deve avvenire prioritariamente in via bonaria. Ove ciò non fosse possibile la soluzione della controversia è affidata al tribunale di Vercelli.

Articolo 9 - Disposizioni finali e di rinvio

1. Eventuali modifiche normative che dovessero intervenire e rendessero obbligatorie diverse e nuove forme procedurali troveranno immediata ed automatica applicazione al presente Regolamento.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni del D. Lgs. 50/2016, alle linee guida emanate da ANAC e decreti Ministero Infrastrutture e Trasporti attuativi del codice dei contratti pubblici, alle disposizioni normative in materia di Unioni di Comuni e alle norme del codice civile in quanto compatibili.

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 – Competenze ed attività della Centrale Unica di Committenza

Art. 3 – Competenze ed attività degli enti aderenti

Art. 4 –Organizzazione della Centrale Unica di Committenza

Art. 5 – Conclusione delle procedure – Comunicazioni e rapporti giuridici

Art. 6 – Rapporti finanziari

Art. 7 – Risorse – spese di funzionamento

Art. 8 – Risoluzione delle controversie

Art. 9 – Disposizioni finali e di rinvio